



Ente Bilaterale Territoriale Emilia Romagna
"Commercio, Turismo e Servizi"

Accordo per la Bilateralità del Terziario e del Turismo in Emilia Romagna

04 NOVEMBRE 2019

Via Don Giuseppe Bedetti, 26 - Bologna
Tel. 051.63.80.311 Fax 051.32.55.02
ebter@ebter.it www.ebter.it



CST Piacenza (solo per il settore Turismo)
Via Maestri del Lavoro, 7
29122 Piacenza (PC)
Tel. 0523.60.72.11 Fax 0523.59.00.86
cstpiacenza@ebter.it

CST Parma
Via Spezia, 52/a
43125 Parma (PR)
Tel. 0521.38.26.11 Fax 0521.38.26.38
cstparma@ebter.it

CST Reggio Emilia
Via Ginzburg, 8
42124 Reggio Emilia (RE)
Tel. 0522.56.22.11 Fax 0522.38.18.50
cstreggio@ebter.it

CST Modena
Via Paolo Ferrari, 79
41121 Modena (MO)
Tel. 059.89.20.90 Fax 059.89.26.44
cstmodena@ebter.it

CST Bologna Area Metropolitana
Via Commercio Associato, 30
40127 Bologna (BO)
Tel. 051.63.39.911 Fax 051.51.90.06
cstareametropolitana@ebter.it

CST Ferrara
Via Darsena, 178
44122 Ferrara (FE)
Tel. 0532.77.84.11 Fax 0532.77.85.10
cstferrara@ebter.it

CST Ravenna
P.zza Bernini, 7
48124 Ravenna (RA)
Tel. 0544.29.27.11 Fax 0544.40.81.88
cstravenna@ebter.it

CST Forlì
Via Grado, 2
47122 Forlì (FC)
Tel. 0543.37.57.01 Fax 0543.21.835
cstforli@ebter.it

CST Cesena
Viale 4 Novembre, 145
47521 Cesena (FC)
Tel. 0547.62.26.01 Fax 0547.61.06.06
cstcesena@ebter.it

CST Rimini
Via Clementini, 31
47921 Rimini (RN)
Tel. 0541.52.121 Fax 0541.50.427
cstrimini@ebter.it

Altre Prestazioni

COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE

Il CST può ospitare la Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione, in alternativa a quella attiva presso la Direzione Territoriale del Lavoro, per comporre rapidamente le vertenze di lavoro con le stesse garanzie, dal punto di vista legale, di inoppugnabilità degli atti.

FORMAZIONE

Ogni CST organizza e finanzia annualmente corsi di formazione e convegni/seminari formativi gratuiti finalizzati al continuo aggiornamento professionale e culturale dei lavoratori e delle lavoratrici del terziario e del turismo.

SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

In seno al CST è costituito l'Organismo Paritetico Territoriale che orienta e promuove iniziative in ordine alla sicurezza e alla prevenzione nei luoghi di lavoro. Inoltre, è la sede dove si realizza la consultazione tra l'impresa ed il Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza (RLST), designato in seno allo stesso.

STABILIZZAZIONE DELL'OCCUPAZIONE

Al fine di favorire la stabile occupazione dei lavoratori, EBTER eroga alle imprese che trasformino il contratto a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato (escluso lavoro intermittente) un contributo forfettario pari all'importo di due mensilità lorde, riproporzionato in caso di contratto a tempo parziale. Il contributo è erogato al compimento del dodicesimo mese del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

VIDEOSORVEGLIANZA

Per le aziende fino a 15 dipendenti che decidono l'installazione o l'adeguamento di sistemi di videosorveglianza ai fini di salvaguardare sia il patrimonio aziendale che la sicurezza dei lavoratori e che stipulino un Accordo sindacale territoriale, EBTER, acquisito il parere favorevole del CSt Ebter, riconosce un contributo relativo ai costi di attivazione della pratica e alla formazione degli addetti pari al 50% e comunque non superiore ai 1.300 euro.

SPORTELLI INFORMATIVI SUL WELFARE CONTRATTUALE



EBTER sostiene da anni la diffusione di FON.TE. il Fondo contrattuale chiuso per la previdenza complementare dei lavoratori del turismo, commercio e servizi).

Inoltre EBTER promuove il Fondi per l'assistenza sanitaria integrativa ASTER.

Al fine di rendere sempre più conosciuti i fondi FONTE e ASTER l'ente bilaterale fornisce informazione ed assistenza direttamente e/o attraverso gli SPORTELLI INFORMATIVI istituiti presso i Centro Servizi Territoriale.

Per gli orari i giorni di ricevimento e le sedi degli sportelli è possibile contattare l'ufficio informazioni di EBTER oppure ogni singolo CST.

Inoltre, per ottenere ulteriori informazioni sui fondi è possibile consultare direttamente i seguenti siti internet:
www.fondofonte.it, www.enteaster.it



CONFESERCENTI EMILIA ROMAGNA
Via Don Giuseppe Bedetti, 26 - Bologna
Tel. 051.63.80.311 Fax 051.32.55.02
confes@confesercentiemiliaromagna.it
www.confesercentiemiliaromagna.it



FILCAMS CGIL EMILIA ROMAGNA
Via Del Porto, 12 - Bologna
Tel. 051.29.47.81 Fax 051.24.09.53
er_filcams@er.cgil.it
www.er.cgil.it



FISASCAT CISL EMILIA ROMAGNA
Via Milazzo, 16 - Bologna
Tel. 05125.68.52 Fax 051.42.10.320
fisascat.emilia.romagna@cisl.it
www.cislemiliaromagna.it



UILTuCS EMILIA ROMAGNA
Via Delle Lame, 98 - Bologna
Tel. 051.55.05.02 Fax 051.55.09.18
segreteria@uiltucsemiliaromagna.it
www.uiltucsemiliaromagna.it

1. INTERVENTI PER IL MANTENIMENTO OCCUPAZIONALE.

1.1 RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO (per le aziende fino a 5 dipendenti)

Erogazione ai lavoratori, tramite l'azienda, di un contributo pari al 50% della normale retribuzione lorda persa conseguentemente alla riduzione d'orario. Tale contributo sarà riconosciuto per un numero massimo di 1040 ore pro capite (riproporzionate per i part time) nell'arco di 24 mesi. Il contributo di EBTER verrà anticipato da parte dell'azienda ai lavoratori.

1.2 SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

A. Sospensione dell'attività lavorativa conseguente ad eventi impreveduti ed eccezionali, indipendenti dalla volontà del datore di lavoro e del lavoratore, ricondotti a pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore. Contributo a carico di E.B.T.E.R., previo accordo sindacale territoriale, è pari al 50% della normale retribuzione lorda persa per un periodo massimo di 60 gg. all'anno. Tali importi saranno anticipati mensilmente dall'azienda ai lavoratori.

B. Sospensione dell'attività lavorativa conseguente a condizioni meteorologiche per le aziende che esercitano attività stagionale. Contributo a carico di E.B.T.E.R., previo parere del Cst, è pari al 50% della normale retribuzione lorda persa per un periodo massimo di 15 gg. all'anno. Tali importi saranno anticipati mensilmente dall'azienda ai lavoratori.

1.3 SOSPENSIONE E/O RIDUZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA CONSEGUENTE A LAVORI PUBBLICI

Sospensione dell'attività lavorativa conseguente all'allestimento di un cantiere di opere pubbliche.

A) a fronte di una temporanea riduzione dell'orario di lavoro settimanale, in misura non superiore al 50% e per un massimo di 90 giorni per lavoratore, E.B.T.E.R., previo parere del Cst, erogherà un contributo economico al lavoratore pari al 50% della normale retribuzione lorda

persa. Tali importi saranno anticipati mensilmente dall'azienda ai lavoratori.

B) a fronte della sospensione dell'attività lavorativa, E.B.T.E.R., previo parere del Cst, erogherà un contributo pari al 50% della normale retribuzione lorda persa per un periodo massimo di 60 giorni. Tali importi saranno anticipati mensilmente dall'azienda ai lavoratori.

2. INTERVENTI IN CASO DI LICENZIAMENTI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO, DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA, RISOLUZIONE CONSENSUALE PER TRASFERIMENTO AD ALTRA SEDE OLTRE I 50 KM E TERMINE DEL RAPPORTO DI APPRENDISTATO

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale per trasferimento ad altra sede oltre i 50 km o termine del rapporto di apprendistato, al lavoratore che accede alla Naspi sarà corrisposto un contributo integrativo lordo pari al 20% del trattamento Naspi percepito dal 4° al 12° mese. Il contributo sarà riconosciuto previa istanza per il tramite di una delle OO.SS firmatarie del presente Accordo a cui il lavoratore abbia aderito o conferito mandato.

3. INTERVENTI DI ASSISTENZA FISCALE

Ai lavoratori che riceveranno la CU da parte di E.B.T.E.R. per interventi di sostegno al reddito, saranno riconosciuti i costi per la compilazione della dichiarazione dei redditi (qualora non sia stato possibile far effettuare il conguaglio al datore di lavoro quale sostituto di imposta) solo in caso in cui EBTER sottoscriva convenzione con CAF autorizzati, accreditati dalle Parti sociali costituenti.

4. POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO - FORMAZIONE

4.1 Al fine di agevolare la ricollocazione lavorativa EBTER sperimenta iniziative mirate alla formazione professionale destinata ai disoccupati di settore.

4.2 I lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo o dimissionari per giusta causa, assoggettati

a risoluzione consensuale per trasferimento ad altra sede oltre i 50 km o che abbiano terminato il rapporto di apprendistato, privi di un rapporto di lavoro e che risultino essere stati contribuenti di E.B.T.E.R. da almeno 12 mesi all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, potranno partecipare a corsi di formazione dell'Ente nei 12 mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

5. ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

5.1 L'accesso alle prestazioni di Sostegno al Reddito è previsto a favore dei lavoratori di aziende che aderiscono a E.B.T.E.R. da almeno 3 anni o dalla data di costituzione se successiva, applichino integralmente il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi o il CCNL Turismo

5.2 Nel caso di aziende che abbiano omesso di versare il contributo a E.B.T.E.R. l'accesso è previsto alle seguenti condizioni: -iscrizione e pagamento da parte dell'azienda dei contributi contrattualmente previsti (a carico azienda ed a carico lavoratore) maggiorati del 50% riferiti a tutti i dipendenti in forza per i 36 mesi precedenti a quelli dell'adesione a E.B.T.E.R.;

5.3 se l'azienda ha corrisposto direttamente ai dipendenti la quota dell'ente bilaterale, l'accesso è previsto a fronte dell'iscrizione e del pagamento da parte dell'azienda dei contributi contrattualmente previsti (a carico azienda ed a carico lavoratore) maggiorati del 50% riferiti a tutti i dipendenti in forza per i 24 mesi precedenti a quelli dell'adesione a E.B.T.E.R.

5.4 Ai fini della maturazione del requisito di cui al punto 5.1 sono ritenuti utili i periodi e i versamenti effettuati in favore di altri sistemi bilaterali.

5.5 Per beneficiare degli interventi di Sostegno al Reddito di cui al presente accordo, i lavoratori devono avere un'anzianità di adesione continuativa, non inferiore a 6 mesi, ed essere in regola con ogni altra norma stabilita nel Regolamento di E.B.T.E.R.

Welfare contrattuale

1. SALUTE

Nel caso di fruizione del periodo di aspettativa non retribuita per malattia, non indennizzata dall'Inps o dall'Azienda, sarà riconosciuto un importo giornaliero pari al 50% della normale retribuzione per un massimo di 120 giorni complessivi.

2 FAMIGLIA

2.1 Nel caso di fruizione di periodi di congedo parentale non indennizzati dall'Inps in base ai limiti dell'art.34 D.Lgs 151/2001 e s.m.i, da parte di genitori lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art.32 co.1-2 e dell'art.36 del D.Lgs 151/2001 e s.m.i, sarà riconosciuto l'importo giornaliero pari al 50% della normale retribuzione lorda.

2.2 Nel caso di fruizione, da parte di Lavoratori, dei permessi giornalieri per malattia del figlio naturale/affidato/adottato entro gli 8 anni di vita dello stesso, per un massimo di 5 giornate all'anno, sarà riconosciuto l'importo giornaliero pari al 50% della normale retribuzione lorda.

2.3 Nel caso di fruizione, da parte di lavoratori, di uno/a o più figli naturali/affidati/adottati di età compresa tra i 4 e i 14 anni compiuti, di centri estivi, campi solari o altre strutture analoghe organizzati da enti o istituzioni autorizzate, in qualsiasi periodo di sospensione dell'attività scolastica, esclusivamente fino ad un massimo di 5 anni per ogni figlio, sarà riconosciuto un importo giornaliero pari a 12 euro netti per un massimo di 24 giorni all'anno.

2.4

A. Ai lavoratori che, per effettuare l'inserimento al nido o alla scuola materna di uno o più figli, concordano con l'Azienda, dopo l'esaurimento dei permessi retribuiti

previsti dai CCNL vigenti, l'utilizzo di permessi non retribuiti, è riconosciuto un contributo pari al 50% della normale retribuzione lorda per ogni ora di assenza dal lavoro non retribuita, fino ad un massimo di 20 ore annue (riproporzionato per il PT).

B. Ai lavoratori che sostengano spese per la frequenza del figlio all'asilo nido o alle scuole dell'infanzia sarà riconosciuto un contributo pari al 20% della spesa mensile.

2.5 Ai lavoratori che, per assistere il figlio minore naturale/affidatario/adottato, il coniuge o la persona unita civilmente o il genitore in caso di ricovero ospedaliero, concordano con l'azienda, dopo l'esaurimento dei permessi retribuiti, l'utilizzo di permessi non retribuiti, è riconosciuto un contributo pari al 50% della normale retribuzione per ogni ora di assenza dal lavoro non retribuita fino ad un massimo di 40 ore annue.

2.6 È riconosciuto un contributo annuo fino a 500 euro quale partecipazione alla spesa socio-sanitaria documentata sostenuta per figli diversamente abili con invalidità riconosciuta superiore al 45%. Il soggetto diversamente abile deve essere convivente e a carico del nucleo familiare. La stessa prestazione è prevista anche per il lavoratore diversamente abile con invalidità riconosciuta superiore al 45%.

2.7 Ai lavoratori che, per l'accompagnamento del genitore alle visite medico specialistiche o a cicli di terapia/riabilitazione, concordano con l'azienda l'utilizzo di permessi non retribuiti, è riconosciuto un contributo pari al 50% della normale retribuzione per ogni ora di assenza dal lavoro non retribuita, fino ad un massimo di 40 ore annue (riproporzionato per i part time).

3. CULTURA

3.1 È riconosciuto un contributo per l'acquisto di libri di testo per i lavoratori e per i loro figli che siano iscritti e frequentino in Italia Istituti scolastici di primo e secondo grado, Istituti di Istruzione e Formazione Professionale o Università; il sussidio annuo è pari a 130 euro per la Scuola secondaria di primo e secondo grado e pari a 200 euro per l'Università.

3.2 È istituito per i lavoratori studenti iscritti all'Università, al fine di sostenerne la crescita culturale, un contributo per la spesa di iscrizione annuale pari a 300 euro oltre al contributo per l'acquisto dei libri come sopra determinato.

3.3 I predetti contributi sono erogabili nel limite di 8 anni (laurea magistrale) e 5 anni (laurea) per il soggetto richiedente nonché di 5 anni per ogni figlio dello stesso soggetto.

4. Nel caso di utilizzo di mezzi pubblici per il raggiungimento del luogo di lavoro e viceversa, attraverso la sottoscrizione di abbonamenti personali annuali o mensili (per un minimo di 10 mesi consecutivi), ad autobus o treni, sarà riconosciuto un importo pari al 35% della spesa sostenuta e comunque non superiore a 350 euro.

LIMITI E MODALITÀ

Per beneficiare degli interventi di cui al presente accordo, i lavoratori devono avere un'anzianità di adesione continuativa, non inferiore a 3 mesi ed essere in regola con ogni altra norma stabilita nel Regolamento di E.B.T.E.R. Il contributo massimo annuo erogabile, in caso di richiesta di più prestazioni di Welfare, a favore di uno stesso lavoratore non potrà superare l'importo annuo di 1.800 euro (non concorre alla formazione di tale limite la prestazione in tema di salute di cui al punto 1.1).